

## **REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE**

**ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7**

**Approvato dal Collegio Docenti con deliberazione verbale n. 11**

del 19.5.2011

### IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il DPR n.122/2009 "Regolamento della valutazione" che dispone:

- art. 14 c.7 *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. " mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. "*

PRESO ATTO delle linee guida , contenute nella C. M. 20/2011, relative alle possibili deroghe al limite di cui all'art.14 c.7 del DPR n.122 /2009

### RITENUTO

necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

### DELIBERA

di adottare il seguente

#### **REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7 :**

##### Art. 1. - Orario annuale

Per "orario complessivo annuale delle lezioni" si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a 33 settimane. Ove fosse necessario un conteggio più accurato sarà preso in considerazione l' "orario annuale personalizzato" di ogni studente considerando la situazione individuale (permessi, esoneri etc.).

Orario complessivo annuale delle lezioni - A.S. 2010-11		Soglia del 25% di assenze da non superare
Prime	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore
Seconde	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore
Terze	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore
Quarte	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore

Quinta IGEA	35ore x 33 settimane =	1155	289 ore
Quinte Mercurio	36 ore x 33 settimane	1188	297 ore
Quinta C Cinque	36 ore x 33 settimane	1188	297 ore
Quinta B Geometri	33 ore x 33 settimane	1089	272 ore

Le ore di lezione non effettuate per causa di forza maggiore (entrate ed uscite fuori orario per impossibilità alla sostituzione dei docenti assenti, per sospensione delle lezioni dovute a ordinanze di chiusura del sindaco), iscrizioni tardive da parte di alunni provenienti da altri paesi, della C.E. ed extra-comunitari con ingresso in Italia postumo rispetto all'inizio delle lezioni, vanno detratte dal monte ore di ciascuna classe, prima di procedere al calcolo della percentuale di assenza per la validità dell'anno scolastico.

#### Art. 2 - Rilevazione delle assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul Registro di Classe, sul Registro personale e sulla "Scheda rilevazione assenze" per l'aggiornamento del data base in Segreteria didattica.

#### Art.3 - Calcolo della percentuale di assenze

Prima dello scrutinio sarà compito del coordinatore di classe, rilevare

1. l'effettivo monte ore delle lezioni fornite alla classe nell'anno scolastico;
2. rilevare la situazione delle assenze di ciascun alunno frequentante, avvalendosi del prospetto assenze fornito dalla segreteria didattica (riportante le assenze giornaliere e i ritardi del singolo alunno) e aggiungendo a queste le eventuali uscite anticipate dell'alunno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza del 75% del monte ore, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

#### Art.4 - Attività didattica ordinaria

E' da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente svolta) la partecipazione di alunni ad attività e progetti previsti dal POF (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, stages etc.).

Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Per le assenze dovute a sospensione senza obbligo di frequenza il "monte ore personalizzato" va calcolato scomputando preventivamente le ore di lezione che lo studente avrebbe dovuto seguire durante il periodo di sospensione disciplinare; sulla misura risultante va poi applicata la percentuale dei tre quarti di frequenza minima obbligatoria.

Viene invece considerata assenza a tutti gli effetti la mancata partecipazione al "percorso alternativo alla sospensione" eventualmente concordato tra la famiglia e l'Istituto nonché la non presenza in classe in caso di sospensione con obbligo di frequenza.

#### Art. 5 - Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

#### art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

Le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Sono ammesse alla deroga:

- ritardi ed uscite anticipate per motivo di trasporto debitamente autorizzati;
- assenze continuative per gravi motivi di salute;
- assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;
- assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
- assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

- assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose che prevedono un calendario di festività diverso da quello ufficiale della Scuola Italiana;
- assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel Paese d'origine per motivi legali).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Art.7 – Il presente regolamento ha validità annuale.